



Città di Galatina

Provincia di Lecce

ORDINANZA SINDACALE

N.117 DEL 30/12/2025

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI DI ARTIFICIO, SPARI DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFIZI PIROTECNICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALATINA DAL 31.12.2025 AL 01.01.2026.

IL SINDACO

Premesso che:

- durante le festività di fine ed inizio di anno è consuetudine effettuare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti razzi ed altri artifici pirotecnici;
- tale pratica viene di consueto effettuata su piazze, giardini e parchi pubblici, nelle immediate vicinanze di edifici dove sono collocati uffici pubblici, di luoghi sensibili quali (ospedali, cliniche, case di cura, comunità in genere, chiese) nonché rilevanti da un punto di vista architettonico e artistico (centro storico) provocando disturbo alla quiete pubblica e molto spesso anche situazioni di pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone e danni al patrimonio artistico e architettonico;
- la pratica di che trattasi si manifesta frequentemente anche su diverse zone del territorio comunale sia in contesti urbani molto abitati (quartier, rioni, contrade) sia in contesti che seppur poco abitati hanno caratteristiche e peculiarità tali da cagionare pericolo per la sicurezza pubblica nonché disagi alla popolazione;

Considerato che:

- l'esercizio della pratica predetta comporta pericolo per la pubblica incolumità nonché disturbo alla quotidianità con conseguenze negative per l'ambiente cittadino;
- lo scoppio, il lancio, dei fuochi d'artificio determina inoltre il rischio di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia agli utilizzatori sia a chi venisse eventualmente coinvolto nella pratica;
- l'esercizio della pratica in ambiente urbano tutelato quale il centro storico determina il rischio di provocare danni ingenti al patrimonio architettonico e artistico;
- che tale pratica, oltre ai rischi sopra indicati, comporta inevitabilmente effetti traumatici sugli animali d'affezione, sugli animali e sul bestiame presenti in stalle e allevamenti con conseguenti disagi alle persone che li circondano e se ne prendono cura a vario titolo;

Tenuto conto:

- che diventa opportuno per le premesse e considerazioni svolte in precedenza limitare il più possibile i rumori molesti, le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, il rischio di provocare danni al patrimonio artistico ed architettonico soprattutto nelle piazze, giardini e parchi pubblici, nelle vicinanze edifici dove sono collocati uffici pubblici, nel centro storico, in altri luoghi sensibili quali (ospedali, cliniche, case di cura, comunità, chiese);
- che eventuali danni fisici dovuti all'uso improprio dei boti comportano sicuramente un carico di lavoro per le strutture sanitarie che è opportuno evitare;

- che è opportuno salvaguardare dalla pratica dell'accensione, scoppio e lancio di fuochi d'artificio le zone del territorio comunale sia i contesti urbani molto abitati (quartier, rioni, contrade) sia contesti che, seppur poco abitati, hanno caratteristiche e peculiarità tali da cagionare pericolo per la sicurezza pubblica nonché inevitabilmente provocare effetti traumatici sugli animali d'affezione, sugli animali e sul bestiame presenti in stalle e allevamenti;

Rilevato altresì che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente contemperare diversi diritti ossia quello di tutelare la quiete, la sicurezza pubblica e il patrimonio artistico e architettonico ma anche quello di permettere, laddove consentita, la vendita di quegli artifici pirotecnici che sono classificati come “libera vendita” autorizzati nel rispetto delle norme come per legge in forme di vendita esercitata sia in sede fissa che in forma ambulante;

Ritenuto pertanto, necessario disciplinare solo l'accensione ed il lancio dei fuochi di artificio, lo sparo, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi in luogo pubblico, di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possono essere raggiunte aree pubbliche;

Visti:

- l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773, il quale vieta senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza di lanciare razzi, accendere fuochi di artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del relativo regolamento di esecuzione del TULPS;
- gli art. 650 e 703 del Codice Penale;
- il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05.08.2008 ed in particolare l'art. 1 “incolumità pubblica e sicurezza urbana” e successivi;
- La legge n. 125 del 24.07.2008 e la legge n. 94 del 15.07.2009 in materia di sicurezza pubblica;
- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali - che assegna al Sindaco nell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità;

ORDINA

Per i motivi in premessa esplicitati che qui si intendono integralmente riportati e confermati il **DIVIETO** in luogo pubblico, di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possono essere raggiunte aree pubbliche, **di accensione e lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti razzi ed altri artifici pirotecnici dal 31.12.2025 e sino a tutto il 01.01.2026.**

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 di importo compreso tra 25,00 e 500,00 euro. Alla predetta sanzione consegue il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato in maniera difforme a quanto prescritto con il presente atto ai fini della confisca e successiva distruzione ai sensi dell'art. 13 e art. 20 della Legge 689/1981.

Sono fatte salve le eventuali ed ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte da altre fonti normative vigenti in materia.

Le disposizioni del presente atto non si applicano alla manifestazione prevista per la serata del 01.01.2026 da svolgersi in piazza Alighieri limitatamente agli effetti scenici legati alla produzione scenografica dell'evento per i quali segue iter autorizzatorio a se stante.

RENDE NOTO

A norma dell'art. 8 della Legge 241 che il Responsabile del Procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale Comm. Sup. Luigi Tundo.

Il presente provvedimento disciplina solo l'accensione ed il lancio dei fuochi di artificio, lo sparo, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi sul territorio comunale e non anche la vendita di quegli artifici pirotecnici che sono classificati come “libera vendita” autorizzati nel rispetto delle norme come per legge in forme di vendita esercitata sia in sede fissa che in forma ambulante.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al T.A.R. Puglia (Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

AVVISA

Lo stesso provvedimento, infine, sarà notificato per conoscenza a mezzo trasmissione digitale:

- Alla Prefettura di Lecce : protocollo.prefle@pec.interno.it;
- Alla Questura di Lecce: dipps140.00f0@pecps.poliziadistato.it;
- Al Commissariato di P.S. di Galatina pec: dipps140.5100@pecps.poliziadistato.it;

- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Galatina pec: t31047@pec.carabinieri.it;
- Al Comando della Polizia Locale della Città di Galatina: poliziamunicipale@comune.galatina.le.it,
- Al SUAP della Città di Galatina: suap@comune.galatina.le.it;

I trasgressori saranno puniti a norma di Legge

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Comm. Sup. Luigi Tundo

**Il Sindaco
Fabio Vergine**